

DEMOCRATICITÀ, TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLE ISTITUZIONI EUROPEE IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 2019 (E DELLA BREXIT...)

1. In vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, la Commissione ha pubblicato in data 14 febbraio 2018 una **raccomandazione** concernente il rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento di tali elezioni, così modificando ed integrando taluni elementi della precedente **raccomandazione** del 12 marzo 2013, adottata in vista delle elezioni del 2014.

In termini generali, l'obiettivo della Commissione, come emerge dai *considerando* del testo, è quello, da un lato, di rafforzare la legittimità democratica dell'Unione europea, e dall'altro, di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica a livello europeo. In particolare, con riferimento a tale secondo aspetto, la Commissione, a ragion veduta, ritiene che «i cittadini sarebbero più propensi a votare alle elezioni del Parlamento europeo se fossero maggiormente consapevoli dell'impatto delle politiche dell'UE sulla loro vita quotidiana», come pure «se fossero convinti di avere la possibilità di esprimersi sulle principali scelte dell'Unione».

2. Entro tale contesto e proattività istituzionale si deve leggere, allora, come a formare una ferrea endiadi, la coeva **Comunicazione** della Commissione europea del 13 febbraio 2018, la quale si prefigge di esaminare concretamente alcune fra le possibili riforme istituzionali che, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, renderebbero le istituzioni europee certamente più democratiche e trasparenti agli occhi dei cittadini europei, nonché più efficienti, anche in vista dell'ormai sempre più imminente Brexit.

In particolare, in linea con quanto previsto nella raccomandazione del 14 febbraio 2018, risultano in via principale oggetto di attenta analisi tre questioni, ossia: (i) il sistema di elezione del Presidente della Commissione stessa, nella forma attuale come interpretato alla luce dell'art. 17, par. 7 del TUE, in seguito alle modifiche apportate nel 2007 dal Trattato di Lisbona (il c.d. sistema dei "candidati principali" o "*Spitzenkandidaten*"); (ii) la composizione del Parlamento europeo per il periodo 2019 – 2024, dal momento che risulterà necessario valutare una ripartizione (o altra misura) tra gli Stati membri dei 73 seggi ad oggi rappresentativi del Regno Unito, preferibilmente prima delle elezioni europee e dell'effettiva uscita di tale Paese dall'Unione europea nel marzo dell'anno prossimo; e (iii) la composizione della Commissione, dovendo il Consiglio europeo decidere se dare effettiva applicazione all'art. 17, par. 5 del TUE, così ridefinendo il numero complessivo di funzionari europei al numero di due terzi rispetto al denominatore rappresentato dal totale degli Stati membri, oppure se andare a modificare quantitativamente in altro senso il medesimo dato.

3. Con riferimento alla prima questione (ossia, il meccanismo di elezione del Presidente della Commissione), la Comunicazione pone in risalto come, pur trattandosi di un sistema che ha introdotto un forte elemento di partecipazione e di scelta nell'interazione democratica fra istituzioni e cittadini entro l'Unione europea, e che dunque, nel complesso, il sistema dei "candidati principali" possa valutarsi, a partire dal 2007, come una positiva novità, restano tuttavia aperti taluni spiragli di approfondimento e, possibilmente, di miglioramento. In particolare, è auspicio della Commissione, in primo luogo, che, in vista delle elezioni del 2019, i partiti europei possano procedere con un più largo anticipo alla scelta dei "candidati principali" rispetto a quanto avvenuto con riferimento alle elezioni del 2014, durante le quali i candidati dei partiti europei alla Presidenza della Commissione hanno avuto, in effetti, poche settimane per potersi creare un profilo politico e pubblico entro il continente europeo. In secondo luogo, scrive la Comunicazione, si dovrebbe procedere a rendere maggiormente netto e visibile il legame fra partiti nazionali e partiti europei, in termini, ad esempio, di pubblicazione collegata di simboli e programmi politici (proprio in tal senso, peraltro, è stata recentemente presentata una proposta legislativa da parte della Commissione). Da ultimo, potrebbe essere oggetto d'analisi e di vaglio secondo la Commissione, in un'ottica di sempre maggior partecipazione politica attiva da parte della cittadinanza europea al processo democratico, anche la possibilità di elezione diretta del proprio Presidente; eventualità che, però, come è noto, richiederebbe *rebus sic stantibus* una modifica dei Trattati.

4. Procedendo con ordine, con riferimento alla problematica questione della composizione del Parlamento europeo a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, le prospettate possibilità emerse entro il dibattito interistituzionale risultano essere, al momento: (i) una riduzione del numero totale di seggi entro il Parlamento europeo ad un numero inferiore al massimo di 751 *de jure condito* previsto dall'art. 14, par. 2 del TUE; (ii) una riallocazione dei 73 seggi rappresentativi del Regno Unito ad altri Stati membri; (iii) un "congelamento" dei seggi rimasti vacanti a seguito della Brexit per un futuro e possibile allargamento dell'Unione; o (iv) una riserva dei seggi rimasti vacanti a favore della creazione di una circoscrizione elettorale transnazionale. In particolare, con riferimento a tale ultima innovativa possibilità, taluni Stati membri, tra cui la Repubblica francese tramite il proprio Presidente Emmanuel Macron, si sono espressamente dichiarati a favore di una circoscrizione elettorale transnazionale, la quale potrebbe certamente rafforzare la dimensione elettiva europea, permettendo ai parlamentari candidati di raggiungere un maggior numero di elettori in diversi Stati membri, così rafforzando, simultaneamente, anche l'immagine dei propri partiti europei in ottica paneuropea. D'altra parte, risulta evidente come, qualora tale progetto dovesse trovare i dovuti appoggi politici e legislativi, risulterà ancora più importante garantire forti meccanismi di rappresentanza e *accountability* (anche in termini linguistici) tra il candidato al Parlamento europeo e i differenti elettori dei diversi Stati membri. In conclusione, pur con diverse possibilità astrattamente ammissibili, il Consiglio europeo è chiamato a propendere per una visione dell'ordinamento giuridico europeo piuttosto che un'altra, prima delle elezioni europee e dell'effettiva uscita del Regno Unito dall'Unione europea nel marzo dell'anno prossimo.

5. Con riferimento alla terza importante questione affrontata dalla Comunicazione, il Consiglio europeo è chiamato a rivedere, alla luce dell'art. 17, par. 5 del TUE, la propria **Decisione** del 22 maggio 2013,

nella quale, a seguito di talune istanze mosse soprattutto dall'allora governo irlandese, il numero dei commissari veniva fissato a 28. In tal senso, qualora il Consiglio europeo volesse optare per un numero di funzionari inferiore al numero complessivo di Stati membri (possibilmente, nell'ordine dei due terzi), il medesimo art. 17 del TUE stabilisce come i membri della Commissione debbano venire scelti sulla base di un sistema di rotazione fra gli Stati membri che rispecchi con precisione le differenze demografiche e geografiche di questi ultimi. Entro questo scenario, sottolinea la Comunicazione, un Esecutivo più snello potrebbe certamente risultare più efficiente nel suo funzionamento, più facile da gestire, come pure consentirebbe una distribuzione più equilibrata dei portafogli tra i suoi membri. Tuttavia, come è facile intuire, qualora si decidesse di ridurre il numero di membri della Commissione al di sotto del numero di 28, conseguenza diretta sarebbe l'impossibilità per tutti gli Stati membri di essere rappresentati a livello politico al medesimo momento, con potenziali complicazioni in termini di dialogo interistituzionale e gestione di politiche comuni tra il centro e la periferia dell'Unione europea.

6. Vale la pena, da ultimo, ricordare due ulteriori passaggi della Comunicazione. Come spunto di riflessione generale, ed in linea con la già citata raccomandazione del 14 febbraio 2018, allo scopo di rendere il meccanismo istituzionale europeo più fluido ed efficiente, la Commissione affronta anche la possibilità di poter designare un unico Presidente avente duplice funzione, possibilmente ricoprendo, dunque, tale carica sia nel il Consiglio europeo che nella Commissione (il c.d. *double-hatted President*). Tale (auspicabile) soluzione avrebbe certamente il pregio di interrompere il cortocircuito attualmente intercorrente fra la Commissione (e, più in generale, le istituzioni europee) e gli Stati membri rispetto a molte decisioni di indirizzo politico e legislativo che sovente vengono vissute come imposte a livello nazionale. Al contempo, tale concentrazione funzionale (che non arriverebbe a significare, tuttavia, un'unificazione delle due istituzioni europee) renderebbe probabilmente più coesa e definita l'immagine dell'Unione europea verso Paesi terzi, i quali si ritroverebbero ad avere un unico interlocutore.

In conclusione, merita speciale menzione, in vista delle elezioni del Parlamento europeo dell'anno prossimo, la richiesta da parte della Commissione di una maggiore presenza e proattività da parte di molte emittenti radio- televisive nazionali rispetto al sempre vivo e attuale dibattito politico europeo. In tal senso, nota (tristemente) la Commissione come nella precedente campagna del 2014 poche emittenti (quali, soprattutto, ARD, ZDF, ORF, RTBF, France24, LCI ed Euronews) abbiano sistematicamente e con competenza "coperto" i dibattiti che hanno poi portato all'elezione del Parlamento e del Presidente della Commissione, mentre la maggior parte fra di esse abbiano perlopiù effettuato una copertura scarna e superficiale, con evidenti ricadute sulla percezione e consapevolezza del momento politico per larga parte della cittadinanza europea (e, in alcuni casi, per interi Stati membri). Una maggior consapevolezza per il cittadino europeo dell'impatto sulla sua vita quotidiana delle politiche perseguite dall'Unione europea passa – *ça va sans dire* – per buona parte anche grazie alla chiarezza dei canali di comunicazione e di informazione.

Pubblicato il: 01/03/2018

Autore: [Lorenzo D'Amico](#)

Categorie: segnalazioni

Tag: brexit, commissione europea, Elezioni PE 2019

Editore: Bruno Nascimbene, Milano

Rivista registrata presso il Tribunale di Milano, n. 278 del 9 settembre 2014

Eurojus © è un marchio registrato